UNISERVIZI S.P.A.

Affidamento dei servizi inerenti la gestione e manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale, comprensivo di centralino e di squadra operativa per il pronto intervento gas, relativamente agli impianti in concessione ad Uniservizi S.p.a. CIG B828991DF9

CONTRATTO

Tra

Sig. _____ nato a _____ il _____, legale rappresentante di UNISERVIZI S.p.a., domiciliato per la Sua carica presso la sede della società medesima, codice fiscale 03360110237, capitale sociale € 1.718.860,00 i.v., che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Committente",

e

il sig. _____ nato a _____ (__) il __.__.____, che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____., codice fiscale e partita IVA _____, con capitale sociale di euro _____,00, con sede legale in _____ (__), Via _____- n. __, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa".

PREMESSO CHE

Il Committente, a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 13 del proprio Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ha aggiudicato all'Impresa, con determinazione dell'Amministratore Unico n. ___ del _____ i servizi inerenti la gestione e manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale, comprensivo di centralino e di squadra operativa per il pronto intervento gas, relativamente agli impianti in concessione ad Uniservizi S.p.a. – CIG B828991DF9.

Ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Uniservizi S.p.a. affida all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, l'affidamento dei servizi inerenti la gestione e manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale, comprensivo di centralino e di squadra operativa per il pronto intervento gas, relativamente agli impianti in concessione ad Uniservizi S.p.a., come descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto tutte le norme e le disposizioni ivi contenute sono state accettate espressamente, senza condizione o riserva alcuna, in sede di offerta.

L'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte, rispettando termini e modalità e, senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal presente contratto, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai disciplinari tecnici ed al cronoprogramma, in modo tale da tenere indenne Uniservizi S.p.a. da ogni responsabilità.

Per tutta la durata del contratto, l'Impresa assume a proprio carico ogni onere, ogni responsabilità nonché ogni rischio inerenti le prestazioni affidate, mantenendo con ciò, per le medesime, totalmente sollevata Uniservizi S.p.a.

Le attività di cui al presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte od abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, Uniservizi S.p.a. potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

In caso di deficienza o abusi nell'adempimento degli obblighi conseguenti all'affidamento in oggetto, ovvero qualora la stessa non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini o nei modi fissati, Uniservizi S.p.a. ha facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, a carico dell'inadempiente, i servizi e le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata prevista è di mesi 12, a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026, con opzione di rinnovo, ad insindacabile volontà della Stazione Appaltante da esercitare entro il 30/09/2026, per ulteriori mesi 12, alle medesime condizioni. Il contratto può essere prorogato nel rispetto dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4

(Subappalto)

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e qualora ne sia stata fatta richiesta in sede di offerta, l'Impresa, qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno, previa comunicazione ad Uniservizi S.p.a., potrà far ricorso a subappalti, noli, cottimi, forniture con posa in opera e qualsiasi altro tipo di prestazione da affidare a terzi.

ARTICOLO 5

(Cauzione definitiva)

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, di euro _____, a mezzo fidejussione n. ……., con l'istituto ……. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Committente avrà diritto di escutere la suddetta cauzione. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Committente dovesse, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 6

(Polizza assicurativa)

L'Impresa ha prodotto copia della polizza di assicurazione Responsabilità Civile Rischi Diversi n. _____ stipulata con l'istituto _____, con massimale minimo di € 3.000.000,00. L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata dell'appalto, anche con successivi rinnovi, la polizza di assicurazione.

ARTICOLO 7

(Sospensioni del servizio)

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.a. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.a. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ARTICOLO 8

(Corrispettivo)

A titolo di compenso per tutti gli oneri e prestazioni inerenti alle attività di gestione tecnica ed alla manutenzione ordinaria degli impianti previste nel Capitolato tecnico, Uniservizi S.p.a. riconoscerà mensilmente all'Impresa, previo accertamento della regolare esecuzione delle attività, come previsto nel successivo Art. 9, i seguenti corrispettivi così calcolati:

a) pagamento della quota fissa mensile, come da tabella "SCHEMA PAGAMENTI" riportata all'Art. 9, inerente a tutti i lavori, prestazioni, forniture previste dal presente affidamento, escluse le attività citate al successivo punto c), che verrà valorizzato come più avanti specificato;
b) pagamento degli Oneri di Sicurezza mensili, pari a Euro 180,00 (centoottanta/00) riferiti al servizio di gestione e di manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale e servizio di call center per il pronto intervento;
c) pagamento di prestazioni/interventi di emergenza, quali interventi su chiamata diretta all'effettuazione di controlli, di riparazioni, o sostituzioni di parte delle reti e/o degli impianti, resisi necessari per garantire la sicurezza e continuità del servizio, applicando i prezzi contenuti nei punti 4 e 5 dell'Elenco Prezzi (che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato) soggetto a ribasso.

Qualora dovesse variare il numero di concessioni gestite dal Committente, la quota fissa mensile di cui al punto a) del successivo art. 9 sarà rivista e adeguata proporzionalmente in funzione del nuovo numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno in cui è variato il numero di concessioni gestite, rispetto al numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno di pubblicazione del bando di gara (2023), così come approvati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e l'Ambiente e rendicontati nell'ambito della "Perequazione gas", conformemente alla regolazione vigente.

ARTICOLO 9
(Pagamenti)

Con cadenza mensile, l'Impresa presenterà ad Uniservizi S.p.a. la contabilità calcolata per ogni singola mensilità gestita. La contabilità mensile di cui sopra dovrà contenere l'importo previsto ai punti a) e b) del precedente articolo e i compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo, punto c), calcolato a consuntivo.

Al termine delle verifiche, eseguite anche in contradditorio fra le parti, Uniservizi S.p.a. invierà all'Impresa apposita autorizzazione all'emissione di fattura coerentemente con le prestazioni e attività effettivamente svolte; conseguentemente, salvo accordi diversi intercorsi fra le parti, l'Impresa emetterà la relativa fattura allegando obbligatoriamente la specifica autorizzazione rilasciata da Uniservizi S.p.a.. Le fatture che non saranno accompagnate dalla relativa autorizzazione saranno automaticamente respinte da Uniservizi S.p.a. e l'Impresa s'impegna sin d'ora, per le medesime, ad emettere specifica nota di credito.

Uniservizi S.p.a. provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Impresa e pervenute unitamente alla relativa autorizzazione, entro 30 giorni.

Gli oneri di sicurezza per le voci contabilizzate secondo la colonna c) della sottostante tabella, pari all'1,8% dei relativi valori, non sono inclusi nei prezzi di listino per le prestazioni e non sono pertanto soggette a ribasso d'asta.

Riepilogo calcolo dei pagamenti:

Tabella "SCHEMA PAGAMENTI"					
	a) Quota Fissa mensile (Euro)	**b) Oneri Sicurezza Fissi mensili (Euro)**	**c) Interventi di emergenza (Euro)**	**d) Oneri Sicurezza interventi (Euro)**	**Totale mensile (Euro)**
Corrispettivo mensile	Euro _____ al netto del ribasso offerto	Euro 180,00 non soggetti a ribasso	Contabilizzati mensilmente in base all'Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto.	Pari all'1,80% dei prezzi dell'Elenco Prezzi, al lordo del ribasso, delle prestazioni di cui alla colonna c) effettivamente svolte	a)+b)+c)+d)

ARTICOLO 10

(Obblighi dell'Impresa)

All'Impresa è fatto obbligo di informare immediatamente i referenti di Uniservizi S.p.a. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori con qualunque forme di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione

e vincola l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Qualora la medesima Impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, si applica l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante.
L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.
In tale caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute da Uniservizi S.p.a. per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Uniservizi S.p.a. stessa.
Inoltre l'Appaltatore:

- è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello di Uniservizi S.p.a.. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- l'Impresa, durante l'esecuzione delle prestazioni attinenti al presente contratto, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite da Uniservizi S.p.a. ed a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici, nonché alle indicazioni suggerite da privati relativamente alle rispettive proprietà, approvate da Uniservizi S.p.a.. L'Impresa, nell'esecuzione degli interventi e nelle situazioni di emergenza, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le forniture e prestazioni per la difesa e segnalazione diurna e notturna (barricate, segnali, cavalletti, fanali ecc.), come previsto dalle disposizioni di legge vigenti ed in genere a tutte le operazioni necessarie alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti e ciò sia durante l'esecuzione delle prestazioni, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa;
- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assume a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle

persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente Uniservizi S.p.a. ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;

- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora Uniservizi dovesse riscontrare l'inosservanza delle prescrizioni delle norme vigenti o del presente contratto e Capitolato tecnico, e l'Impresa non avesse dimostrato di aver proceduto agli interventi necessari entro 15 giorni da un sollecito scritto, Uniservizi S.p.a. potrà far eseguire di sua iniziativa gli interventi necessari ad altra impresa, con oneri a carico dell'Impresa, senza per questo ridurre la completa responsabilità di quest'ultima.

Per le attività gestionali l'Impresa installerà presso Uniservizi S.p.a. i sistemi hardware/software necessari per il corretto svolgimento di quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed in particolare almeno i seguenti programmi informatici:

- software per la gestione delle informazioni relative alla sicurezza e continuità del servizio nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione vigente nel quinto periodo di regolazione, o dell'attuale Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) 569/2019/R/GAS (di seguito RQDG 2020-2025) e ss. mm. ii., qualora ne sia prorogata totalmente o parzialmente la validità, e delle ulteriori disposizioni emanate in merito, debitamente compilato e manutenuto dall'Appaltatore, al fine di permettere ad Uniservizi S.p.a. di soddisfare tutti gli obblighi previsti dalla legislazione/normativa e regolazione vigente.

ARTICOLO 11
(Operatività gestionale)

L'Impresa si doterà di idonea e qualificata squadra operativa che si occuperà degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, in accordo con i tecnici Uniservizi S.p.a. e nel rispetto della normativa vigente.

Le mansioni della squadra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- interventi ordinari su reti, quali ad esempio controlli, verifiche e riparazioni di valvole, allacciamenti, ecc.;

- manutenzione apparecchiature, compreso la fornitura dei materiali di ricambio e di consumo;

- ispezioni, verifiche e controlli quando e se necessari, modifiche non sostanziali agli allacciamenti (relativamente alla parte aerea).

Le dimensioni ed il numero delle squadre operative saranno rapportate alle effettive esigenze degli interventi.

Nel caso di emergenze causate da calamità naturali o da eventi straordinari e imprevedibili che coinvolgano la collettività, per affrontare le quali occorrano un numero di mezzi e operatori significativamente superiore alle normali necessità di Uniservizi S.p.a., l'Impresa interverrà in accordo con Uniservizi S.p.a. per garantire la pubblica incolumità e la continuità del servizio, e Le Parti concorderanno la maggiorazione da riconoscere all'Impresa per gli interventi eseguiti.

L'impresa dovrà inoltre essere dotata di idonea attrezzatura per l'esecuzione di tutte le attività previste, nonché di appositi mezzi, tali da garantire la celere esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti dai Contratti di Servizio in essere tra Uniservizi S.p.a. e i Comuni concedenti e dalla regolazione, garantendo l'efficiente conduzione dell'impianto.

Tutta l'attrezzatura (saldatrici, schiacciatubi, apparecchiatura cercatubi, generatore elettrico, scale, giratubi, chiavi, segnali stradali, cercafughe, manodeprimometri, manografi, distanziometro, ecc.) ed i materiali di consumo (raccordi, manicotti in acciaio ed in Pead elettrosaldabili, tubi in acciaio ed in Pead, tubi zincati, raccordi zincati, pezzi di ricambio, piombi, filo, bombolette cercafughe, ecc.) normalmente impiegati nella conduzione degli impianti dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti, ed in particolare ai requisiti costruttivi richiesti dalla CEE ed a quelli in materia di sicurezza.

ARTICOLO 12

(Disposizioni in materia di sicurezza)

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss. mm. ii.. Il Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto. L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche anche nei confronti di terzi. In ogni caso Uniservizi S.p.a., anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con

oneri a carico dell'Impresa. In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, Uniservizi S.p.a. potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 13
(Responsabile di Servizio)

L'Impresa dovrà provvedere ad indicare ad Uniservizi S.p.a. un Responsabile di Servizio debitamente qualificato, direttamente alle proprie dipendenze.

Fra le mansioni del Responsabile di Servizio vi sono quelle di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mantenere i rapporti con Uniservizi S.p.a. per gli adempimenti amministrativi e collaborare con lo stesso per la tenuta di corretti rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici;
b) dirigere il personale tecnico operativo, curando e sorvegliando che i relativi compiti siano svolti celermente e con diligenza nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;
c) vigilare affinché le attività della società siano eseguite senza rischi alcuni, promuovendo i necessari provvedimenti;
d) sorvegliare la regolare manutenzione a mezzi e attrezzatura e verificare la dotazione di materiali.

Il Responsabile di Servizio assumerà anche la funzione di Responsabile delle squadre operative di Pronto Intervento e dovrà essere sempre reperibile e a disposizione dei tecnici di Uniservizi, nonché del Responsabile di Pronto Intervento e del Responsabile delle Emergenze e degli Incidenti da Gas di Uniservizi, figure disciplinate dall'ARERA tramite la regolazione vigente (attuale RQDG 2020-2025 e ss. mm. ii.) per l'eventuale gestione di specifici interventi di Pronto Intervento particolarmente delicati e/o impegnativi, e per l'eventuale gestione operativa degli interventi di emergenza da gas e/o conseguenti ad incidenti da gas.

ARTICOLO 14
(Risoluzione del contratto)

14.1 Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore.

Quando si verificassero una o più cause di forza maggiore, di cui all'art. 1218 c.c., tali da determinare la sospensione delle prestazioni oggetto del presente per un periodo superiore a 120 gg., ognuna delle parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto.
La parte che richiederà la risoluzione dovrà dare avviso scritto all'altra con trenta giorni di anticipo sulla data indicata per detta risoluzione.

L'Impresa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni e potrà rimuovere dal luogo di lavoro tutte le installazioni provvisorie di sua proprietà e di proprietà dei suoi subappaltatori, la cui rimozione però non provochi danni a terzi ed alle installazioni permanenti.
Uniservizi S.p.a., in contraddittorio con l'impresa, predisporrà una situazione economica includendo l'ammontare dei pagamenti fatti fino a quella data ed il valore, a prezzi contrattuali, delle prestazioni eseguite.
Uniservizi S.p.a. sarà tenuta soltanto al pagamento all'Impresa dei lavori regolarmente eseguiti e potrà richiedere alla stessa il risarcimento del danno che le provenisse dalla stipulazione di un nuovo contratto.
Al termine di quanto sopra il Contratto sarà risolto a tutti gli effetti.
La risoluzione dei rispettivi impegni contrattuali secondo quanto indicato nel presente articolo sarà completa e definitiva, rinunciando le Parti a promuovere qualunque azione successiva per indennizzi o danni sofferti per qualsiasi ragione.

14.2 Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa.
Uniservizi S.p.a. ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- qualora si configurino comportamenti da parte dell'Impresa tali da concretizzare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle prescrizioni previste, in particolare qualora le prestazioni dovute non venissero eseguite secondo la legislazione e normativa vigenti e/o gli accordi intercorsi con Uniservizi S.p.a. e/o venissero sospese per cause imputabili all'Impresa e non riprese regolarmente in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile nella medesima indicato;
- se fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- se si verificassero da parte dell'Impresa ripetuti gravi ritardi per negligenza rispetto alle scadenze previste dagli ordini di lavoro e rispetto alle previsioni contrattuali, e l'Impresa stessa non ottemperasse alle prescrizioni di Uniservizi S.p.a. nel termine assegnato;
- se l'Impresa fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- qualora l'Impresa non attui le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte di Uniservizi S.p.a.;
- qualora l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nell'esecuzione delle attività affidate. Uniservizi S.p.a. può in qualunque momento richiedere l'attestazione dei versamenti effettuati;
- qualora l'Impresa si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15
(Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività)

Uniservizi S.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere

qualunque controllo di rispondenza e qualità su quanto richiesto all'Appaltatore. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che le attività non sono conformi al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Uniservizi S.p.a. eccepirà eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al riscontro dell'inadempienza. Uniservizi S.p.a. dovrà, quindi, contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie e successivamente formalizzare per iscritto, entro il predetto termine, e inviare via e-mail e/o fax all'Appaltatore, l'accaduto con la descrizione delle inesattezze/inadempienze riscontrate.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Appaltatore considererà le proprie prestazioni rese in conformità a quanto contrattualmente stabilito, fatte salve eventuali anomalie riscontrabili in un termine successivo a quanto stabilito.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inconveniente senza alcuna spesa addizionale a carico di Uniservizi S.p.a.. Altresì se si dovessero riscontrare eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore questo costituirà inadempienza contrattuale.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ARTICOLO 16
(Penalità)

16.1 Penalità per ritardo nell'esecuzione delle attività e prestazioni.
In caso di ritardo, ovvero non rispetto delle tempistiche, per l'esecuzione delle attività e delle prestazioni riportate nel Capitolato Tecnico o nel Cronoprogramma, il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari all' 1% del valore del canone mensile per ogni giorno di ritardo e per ogni scadenza non rispettata.

16.2 Penalità per inadempienze contrattuali.
In caso di inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 20% del valore del contratto. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.
Se l'Impresa non provvederà a risolvere l'inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.
Inoltre, ogni volta che il Committente riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte rispetto a quella applicata per l'inadempienza precedente.

Se la somma di tutte le sanzioni applicate supera il 50% del valore del contratto, quest'ultimo si intende risolto per colpa dell'Impresa.

16.3 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.
L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso e/o dalla cauzione presentata.
Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17
(Cessione dei crediti)

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nell'oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nelle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si applica quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18
(Tutela dei lavoratori dipendenti - adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza)

Fermo restando quanto espressamente già previsto nel presente contratto, nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è sempre tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente, per la categoria, nel corso dell'appalto, nonché dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono le prestazioni, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale. L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Uniservizi S.p.a. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare Uniservizi S.p.a. da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni

vigenti in materia. L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta di Uniservizi S.p.a., il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 19

(Foro competente)

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 20

(Rinvio a leggi e a regolamenti)

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 21

(Spese contrattuali)

L'Impresa assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e per la registrazione dello stesso, da effettuarsi solamente in caso d'uso.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette ad I.V.A.

ARTICOLO 22

(Riservatezza dei dati)

Le informazioni e la documentazione acquisite dall'Impresa nel corso delle attività di cui al presente contratto dovranno considerarsi riservate.

L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

E' vietato l'uso di qualsiasi dato per finalità o incombenze non derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 23

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 24

(Domicilio e contatti)

Le parti eleggono per ogni comunicazione inerente il presente contratto i domicili e i contatti di seguito riportati:

- ……..: ……., ……, …… …….. (….) Telefono e Fax ……., posta elettronica certificata: .....@.....;
- **Uniservizi S.p.a**.: Via Pirandello n. 3/N, San Bonifacio (VR), Telefono 045 6101070, fax 0456100466, e-mail: info@uniservisispa.it, posta elettronica certificata: uniservizi@legalmail.it

ARTICOLO 25

(Rispetto del Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01 e del Codice Etico)

L'Impresa è a conoscenza che Uniservizi spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Impresa aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'Impresa manleva fin d'ora Uniservizi spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l'Impresa, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori, Uniservizi spa potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Uniservizi spa potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

L'Impresa si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Dlgs 231/01 di Uniservizi spa, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

L'Impresa è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Uniservizi spa o di terzi specialisti incaricati.

L'Impresa si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Uniservizi spa casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico.

San Bonifacio (VR), lì ……..

Uniservizi Spa L’Impresa

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti approvano espressamente:

- Art. 2 (Oggetto)
- Art. 3 (Durata)
- Art. 8 (Corrispettivo)
- Art. 9 (Pagamenti)
- Art. 10 (Obblighi dell’Impresa)
- Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza)
- Art. 13 (Responsabile di Servizio)
- Art. 15 (Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività)
- Art. 16 (Penalità)
- Art. 22 (Riservatezza dei dati)
- Art. 25 (Rispetto del Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01 e del Codice Etico)

Uniservizi S.p.a. L’Impresa

_____ _____